

COMUNE DI ARCISATE
(PROVINCIA DI VARESE)

REGISTRO N.....

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONDUZIONE DELLA FARMACIA ALL'AZIENDA SPECIALE**

L'anno duemilasedici il giorno del mese di, in Arcisate, nella Casa Comunale, avanti a me, Dott., Segretario del Comune e pertanto autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa in cui interviene l'Ente Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4°, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si sono costituiti:

1)- Il Sig. nato a (...) il, il quale interviene e stipula il presente contratto non in proprio ma in qualità di, in nome e per conto del Comune di Arcisate in Via - C.F:, presso il quale assume il domicilio;--

2) Il Sig. nato a (...) il, il quale interviene in qualità di della azienda speciale con sede in Arcisate Via - P.IVA, sede presso cui l'intervenuto elegge domicilio, a ciò autorizzato come da verbale del Consiglio di Amministrazione in data.....

Le parti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale sono certo, rinunciano volontariamente alla presenza di testimoni;-----

PREMESSO CHE:

1) l'Azienda è stata costituita, in forma di Azienda Speciale, con

deliberazione del Consiglio Comunale di n. del, ed iscritta nel Registro delle Imprese in data, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali per effetto delle trasformazione, senza soluzione di continuità, della società "Farmacia di Arcisate srl";

- 2) l'Azienda costituisce la forma di gestione della Farmacia Comunale di seguito per brevità Farmacia, per il tramite delle quali il Comune esercita il servizio farmaceutico e delle cui autorizzazioni è titolare;
- 3) il Comune ha deliberato l'affidamento della gestione delle Farmacia all'azienda secondo le disposizioni del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e legge n. 475/1968;
- 4) si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda ed il perseguimento degli obiettivi del Comune.

tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 OGGETTO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e l'Azienda in quanto affidataria della gestione della Farmacia per lo svolgimento del servizio farmaceutico, di seguito per brevità

Servizio.

2. L'Azienda ha per oggetto prevalente e principale :

- l'esercizio diretto della Farmacia di cui il Comune è titolare con:
 - la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinario, prodotti generici, prodotti galenici, officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
 - la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini e analoghi;
 - la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzatura per la mamma, il bambino, lo sportivo,
 - la vendita di libri e altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;
 - l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
 - la gestione della distribuzione all'ingrosso di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinario, di prodotti parafarmaceutici e di articoli dvari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
 - la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi a farmacie pubbliche e private, nonché alle unità sanitarie

locali, alle aziende ospedaliere, ed a case di cura, ed ad ogni altro tipo di struttura socio sanitaria pubblico privata;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;

- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;

- la fornitura di materiale di medicazione di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

- la produzione e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, presidi medici, nonché di ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia (elenco contenuto nell'allegato) del D.M. 375/1998 e sue successive modificazioni)

- la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;

- la gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività.

3. La gestione di servizi e attività collaterali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 6, comma 3, eventuali nuovi servizi e/o condizioni verranno disciplinati con specifici contratti conclusi tra il Comune e l'Azienda. Tali servizi dovranno essere accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente contratto.
4. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi

stabiliti d'intesa con il Comune di Arcisate, tenuto conto della copertura dei costi totali, nonché della congrua remunerazione del capitale investito.

Art.2 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Art.3 PRESTAZIONI DELLA AZIENDA, OBIETTIVI STANDARD

1. L'Azienda nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle finalità statutarie s'impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
 - b) promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale.
2. L'Azienda s'impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e, in particolare:
 - a) eguaglianza. L'erogazione del servizio farmaceutico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi farmaceutici e

l'accesso ai servizi farmaceutici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, l'Azienda è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap;

b) imparzialità. L'Azienda ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c) continuità. L'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, l'Azienda deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) efficienza, efficacia ed economicità. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. L'Azienda adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

3. L'Azienda s'impegna, entro un anno, ad istituire la Carta dei servizi, di seguito per brevità Carta, alla quale uniformerà i propri criteri di gestione. La Carta dovrà conseguire il preventivo parere favorevole del Comune. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con il Comune.

Art.4 DECORRENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento del servizio da parte del Comune all'Azienda decorre dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Azienda stessa.

Art.5 RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE

1. L'Azienda presenta al Comune entro 15 giorni successivi al termine di ogni quadrimestre solare una relazione descrittiva dell'andamento economico-finanziario dell'Azienda, che analizza gli eventuali scostamenti registrati rispetto a quanto contenuto nel bilancio di previsione.
2. Le singole componenti di ricavo e di costo devono essere poste a raffronto con quelle del corrispondente bilancio preventivo e del precedente conto consuntivo, evidenziando eventuali scostamenti.

Art.6 OBBLIGHI DELL'AZIENDA

1. L'Azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale

idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Nell'espletamento del Servizio, l'Azienda osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme, l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 9.

Art.7 VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune, avvalendosi di personale a ciò autorizzato, può eseguire, in qualunque momento, previo avviso alla Direzione Aziendale, visite conoscitive nei locali delle Farmacie, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del Servizio.
2. Il Comune può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.
3. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati all'Amministratore Unico.
4. È fatto assoluto divieto all'Azienda di affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto, senza preventivo consenso del Comune, fatta salva, in caso di violazione del predetto divieto, la facoltà di revoca del servizio da parte del Comune.

Art.8 ASSICURAZIONE

1. L' Azienda provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi

e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza.

Art.9 RESPONSABILITA'

1. L'Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio.

Art. 10 PERSONALE

1. Il personale della società "Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l., per effetto della trasformazione, prosegue senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con l'azienda speciale, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.

2. Il Comune di Arcisate si impegna affinché il personale dipendente che transita in capo all'azienda speciale seguendo i servizi svolti fino a quel momento, nel caso in cui cambi modalità di gestione, prosegua il rapporto di lavoro nel diverso soggetto che sarà chiamato a svolgere i predetti servizi.

3. A tal riguardo qualora la nuova gestione dei predetti servizi avvenga con selezione a soggetto terzo, il Comune si impegna ad inserire nel bando di gara, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 18/04/2016 .

Art.11 CONDIZIONE SOSPENSIVA

1. La validità ed efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata a all'avvenuta iscrizione dell'azienda speciale nel Registro delle Imprese ed avrà effetto solo dopo 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 cod. civ..

Art.12 SPESE

1. Il presente contratto rientrando nella previsione di cui all'art.118 del D.lgs. 267/00 è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi altra specie. Si richiede, pertanto, la registrazione con esenzione dall'imposta di registro.

(Firme)

.....

.....